



Promemoria sull'imposizione alla fonte di
lavoratori di un'impresa di trasporto internazionale
Panoramica delle convenzioni di doppia imposizione
(Stato: 1° gennaio 2016)

La trattenuta dell'imposta alla fonte va eseguita:

- a = Se la sede della direzione effettiva si trova in Svizzera. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima o interna è situata a bordo di una nave, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione se la nave ha un porto d'immatricolazione svizzero, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, se l'esercente della nave è residente in Svizzera.
- b = Se l'impresa viene gestita da una persona residente in Svizzera.
- c = Se l'attività viene svolta su una nave registrata in Svizzera o ivi provvista di documenti.
- d = Non vi è alcun diritto di imposizione in Svizzera.
- e = Può essere tassata solo la parte della prestazione lavorativa fornita in Svizzera.

Stato estero di domicilio ¹⁾	Equipaggi di			
	navi nel traffico internazionale	aeromobili nel traffico internazionale	battelli nella navigazione interna	veicoli nel traffico internazionale su strada
Albania	a	a	e	e
Algeria	a	a	e	e
Argentina ⁷⁾	a	a	e	e
Armenia	b	b	e	b
Australia	b	b	e	e
Austria	a	a	a	e
Azerbaigian	b	b	e	e
Bangladesh	a	a	e	e
Belgio	a	a	a	e
Bielorussia	b	b	e	b
Bulgaria	a	a	a	a
Canada	b	b	e	e
Cile	b	b	e	e
Cina	a	a	e	e
Colombia	a	a	e	e
Cipro	b	b	e	e
Corea del Sud	d	d	e	e
Costa d'Avorio	a	a	e	e
Croazia	a	a	a	e
Danimarca	a	a ²⁾	e	e
Ecuador	a	a	e	e
Egitto	a	a	e	e
Emirati arabi uniti	a	a	e	e
Estonia	b	b	e	e
Filippine	a	a	e	e
Finlandia	b	b	e	e
Francia ⁶⁾	a	a	a	e
Georgia	a	a	e	e
Germania	a	a	a	e
Ghana	a	a	e	e
Giamaica	b	b	e	e

Stato estero di domicilio ¹⁾	Equipaggi di			
	navi nel traffico internazionale	aeromobili nel traffico internazionale	battelli nella navigazione interna	veicoli nel traffico internazionale su strada
Giappone	b	b	e	e
Gran Bretagna	a	a	a	e
Grecia	c ³⁾	a	e	e
Hong Kong	b	b	e	e
India	b	b	e	e
Indonesia	b	b	e	e
Iran	b	b	e	e
Irlanda	a	a	e	e
Islanda	a	a	e	e
Israele	a	a	e	e
Italia	a	a	a	e
Kazakistan	b	b	e	e
Kirghizistan	a	a	e	a
Kuwait	a	a	e	e
Lettonia	b	b	e	e
Liechtenstein	e	e	e	e
Lituania	b	b	e	e
Lussemburgo	a	a	a	e
Macedonia	a	a	e	a
Malaysia	b	b	e	e
Malta	b	b	e	e
Marocco	a	a	e	e
Messico	a	a	e	e
Moldavia	b	b	e	e
Mongolia	a	a	e	a
Montenegro	a	a	e	a
Norvegia	b ⁴⁾	b ⁵⁾	e	e
Nuova Zelanda	a	a	e	e
Paesi Bassi	a	a	a	e
Pakistan	a	a	e	e
Perù	b	b	e	e
Polonia	a	a	a	e
Portogallo	b	b	e	e
Qatar	a	a	e	e
Repubblica Ceca	a	a	e	e
Romania	a	a	e	a
Russia	b	b	e	e
Serbia	a	a	e	a
Singapore (dal 1.1.2013)	b	b	e	e
Singapore (fino al 31.12.2012)	d	d	e	e
Slovacchia	a	a	e	a
Slovenia	a	a	e	e
Spagna	a	a	e	e
Sri Lanka	a	a	e	e
Stati Uniti (USA)	d	d	e	e
Sudafrica	b	b	e	e
Svezia	a	a	e	e
Tagikistan	a	a	e	e
Taipei cinese (Taiwan)	b	b	e	e
Thailandia	b	b	e	e
Trinidad e Tobago	a	a	e	e
Tunisia	a	a	e	e
Turchia	b	b	e	b
Turkmenistan	a	a	e	e
Ucraina	b	b	e	b
Ungheria	a	a	e	a
Uruguay	a	a	e	e
Uzbekistan	b	b	e	b
Venezuela	a	a	e	e

Stato estero di domicilio ¹⁾	Equipaggi di			
	navi nel traffico internazionale	aeromobili nel traffico internazionale	battelli nella navigazione interna	veicoli nel traffico internazionale su strada
Vietnam	b	b	e	e

¹⁾ Per tutti gli altri Paesi non indicati nell'elenco precedente, l'imposta alla fonte va sempre trattenuta.

²⁾ Per equipaggi SAS. Lettera d.

³⁾ Se le navi sono registrate in uno Stato terzo o ivi provviste di documenti: lettera b.

⁴⁾ Per le navi registrate nel registro internazionale norvegese:

il diritto di imposizione è dello Stato destinatario.

⁵⁾ Per equipaggi SAS: il diritto di imposizione è dello Stato destinatario.

⁶⁾ Dal 1° gennaio 2011 per equipaggi di treni nel traffico ferroviario internazionale: lettera a.

⁷⁾ La convenzione vale retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2015.